

CORTE dei CONTI - Responsabilità amministrativa - (il sequestro dei compensi derivanti dall'esercizio dell'attività convenzionale di medicina di base, può essere concesso per l'intero ammontare del loro importo)

§ - I medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, al pari di ogni altro lavoratore autonomo, sono sostanzialmente liberi nelle loro prestazioni professionali e possono quindi svolgere, al di fuori del rapporto di convenzione, ulteriore attività privata, così escludendo che i limiti del quinto previsti dall'art. 545 c.p.c., (e dal d.p.r. n. 180/50), individuati per i soli emolumenti derivanti da lavoro subordinato, possano essere estesi ai proventi del rapporto convenzionale stipulato tra medico di base e servizio sanitario nazionale. Pertanto il sequestro dei compensi derivanti dall'esercizio dell'attività convenzionale di medicina di base, ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c., può essere concesso per l'intero ammontare del loro importo. (avv.ennio grassini – www.dirittosanitario.net)

CORTE DEI CONTI - SEZ. GIUR REGIONE CAMPANIA –

ordinanza 13 aprile 2006 n. 131

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

IL GIUDICE DESIGNATO

ex art. 5, comma terzo, lettera a) del decreto legge 15 novembre 1993 n° 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n° 19, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

e **DECRETO** ex art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196

nel giudizio di conferma, modifica o revoca del decreto di sequestro conservativo emesso in data 1° febbraio 2006 dal Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania su istanza del Procuratore regionale presso la medesima Sezione nei confronti :

- del Dott. G. M., -elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Toledo n° 156, presso lo Studio Legale Soprano, unitamente all'Avvocato Titty CALDERAZZO, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione;

- del Dott. T.A. -elettivamente domiciliato in Via A. Moro, n° 4, Airola (BENEVENTO), presso lo studio dell'Avvocato Vincenzo MEGNA, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione;

- della Dott.ssa M.A. -elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Arenaccia, n° 29, presso lo studio dell'Avvocato Gino PANARESE, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione;

- della Dott.ssa S.A. elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Toledo n° 156, presso lo Studio Legale Soprano, unitamente all'Avvocato Luigi Diego PERIFANO, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione;

- del Sig. M.A, non costituito in giudizio.

Uditi, alla pubblica udienza del 15 marzo 2006, dopo la relazione svolta dal giudice designato :

(omissis)

Uditi altresì l'Avvocato Titty CALDERAZZO in rappresentanza e difesa del Dott. G. M.; l'Avvocato Gino PANARESE in rappresentanza e difesa della Dott.ssa M.A.; l'Avvocato Luigi Diego PERIFANO in rappresentanza e difesa della Dott.ssa S.A. e l'Avvocato Vincenzo MEGNA in rappresentanza e difesa del Dott. T.A., nonché il rappresentante del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Aurelio LAINO;

VISTI gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo processuale;

VERIFICATO il compimento delle formalità prescritte dall'art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993 n° 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n° 19;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso per sequestro conservativo, da valere anche quale invito a controdedurre ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993 n° 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n° 19 e quale citazione nei confronti di terzi ex art. 547 c.p.c., il Procuratore regionale ha rivolto istanza al Presidente di questa Sezione affinché fosse autorizzato e disposto sequestro conservativo in favore dell'Azienda sanitaria locale (omissis), fino alla concorrenza :

- della complessiva somma di € 479.422,60 nei confronti dei Dott.ri (omissis);

- della complessiva somma di € 257.421,62 nei confronti della Dott.ssa (omissis);

- della complessiva somma di € 218.172,70 nei confronti della Dott.ssa (omissis), elencando i seguenti beni :

(omissis)

L'istanza veniva integralmente accolta dal Presidente di questa Sezione con decreto in data 1° febbraio 2006, fissandosi l'odierna udienza di comparizione per il giudizio ex art. 5, comma terzo, lettera a) del decreto legge 15 novembre 1993 n° 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n° 19.

A fondamento della richiesta, il Procuratore regionale ha fatto riferimento ad una vicenda oggetto di procedimento penale, relativa a ipotesi di reato inerenti all'indebita prescrizione e consequenziale rimborso di prodotti farmaceutici a carico del s.s.n., in ordine alla quale veniva

acquisito l'intero fascicolo processuale penale su supporto informatico, l'ordinanza di custodia cautelare concessa dal g.i.p. presso il Tribunale di Benevento, il successivo avviso di chiusura delle indagini preliminari, nonché informative e documentazione.

Le indagini penali traevano origine dalle risultanze di accertamenti relative ad anomalie nella prescrizione di farmaci nell'ambito territoriale di competenza della Azienda sanitaria locale (omissis), appurandosi nel prosieguo delle indagini l'indebita sottrazione di ricettari medici utilizzati per prescrizione di farmaci mediante contraffazione, nonché l'esistenza di ingenti quantitativi di prescrizioni di farmaci altrettanto costosi e poco utilizzati, spediti dalle medesime farmacie dalla quali erano risultate spedite le ricette contraffatte emesse da parte di singoli medici prescrittori, così intravedendosi la possibile sussistenza di un accordo criminoso intercorrente tra operatori del settore sanitario, volto a truffare l'Azienda sanitaria beneventana, onde ottenere l'indebito rimborso di specialità farmaceutiche, sospetto poi tramutatosi in certezza per il requirente penale prima e per il Procuratore regionale presso questa Sezione poi, in base alle risultanze investigative svolte dalla polizia giudiziaria, tra cui intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti, sequestri di ricette e assunzione di sommarie informazioni testimoniali.

Per quanto concerne la vicenda relativa al sequestro di che trattasi, il requirente contabile deduce la responsabilità degli intimati separando le richieste in modo da suddividerle per singola vicenda associativa (istanza di sequestro del Procuratore regionale, pag. 5).

Riferendosi alle incolpazioni formulate in sede penale, il Procuratore regionale rappresenta che i primi quattro capi d'imputazione (contraddistinti dalle lett. A-D dell'allegata ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento), riguardano, per quanto concerne l'azione di sua competenza, i medici prescrittori G.M. e T.A., nonché i farmacisti M.A. (titolare dell'omonima farmacia), M.A. (qualificato socio della farmacia "omissis", nonché farmacista collaboratore della farmacia "omissis") e S.A. (proprietaria dell'omonima farmacia sita in Benevento e qualificata gestrice della farmacia "omissis", di titolarità dell'omonima dottoressa, risultata estranea agli illeciti commessi).

Tali soggetti –deduce il requirente- nelle suindicate e rispettive qualità, hanno concorso a cagionare la truffa ai danni del s.s.n., nel periodo che va dal gennaio del 2002 al giugno del 2004, consistente nell'adoperare ricette mediche trafugate ed artatamente compilate, ovvero effettuare false prescrizioni di specialità farmaceutiche a pazienti inesistenti e/o ignari, tramite ricettari di propria competenza, affinché le singole farmacie innanzi indicate provvedessero a chiederne ed ottenerne il rimborso all'A.S.L. omissis, con gravissimo danno per quest'ultima, stante l'assenza di qualsivoglia utilità nell'erogazione della suddetta spesa farmaceutica.

Precisa il Procuratore regionale che all'accordo criminoso cooperavano altresì altri soggetti nei cui confronti, in assenza di un preciso rapporto di servizio, non è stato formulato alcun invito né è stata avanzata richiesta cautelare dovendo ritenersi carente la giurisdizione di questa Corte.

In particolare, il requirente ha fatto riferimento a un informatore farmaceutico, (omissis), agente delle ditte (omissis), distributrici dei prodotti falsamente prescritti, il quale avrebbe avuto il fondamentale compito di mantenere i contatti tra tutti i sodali, affinché l'operazione andasse in porto - nonché ad esponenti delle ditte medesime, Sigg. (omissis), che avrebbero avuto essenzialmente la funzione di procurare i farmaci costosi di cui erano grossisti, nonché di assicurare la "copertura" documentale agli acquisti fatti dalle farmacie, producendo le fatture di vendita, ed, infine, ai Sigg. omissis (nella qualità di commessa della farmacia "omissis"), nonché O.G. (figlio della Dott.ssa S. e collaboratore di fatto delle due farmacie gestite dalla madre), i quali avrebbero partecipato fattivamente al sodalizio delittuoso.

Il requirente rappresenta altresì che viene "escluso dall'istanza di sequestro il Dott. "omissis" (colui che presuntivamente avrebbe sottratto i ricettari adoperati per la truffa), per mancanza,

allo stato attuale, di elementi comprovanti l'effettiva compartecipazione nell'illecito, secondo quanto si desume dall'ordinanza di custodia cautelare." (istanza di sequestro cit., pag. 7).

Viene ancora precisato nella richiesta di sequestro, ai fini della ripartizione del danno erariale che si contesta agli intimati, che *"anche per quanto concerne le singole farmacie, la loro posizione va tenuta distinta l'una dall'altra, non operando la regola della solidarietà", e che "la riunione della vicenda in questa sede, infatti, avviene per mera comodità espositiva, mancando la prova della consapevolezza dei vari farmacisti di concorrere gli uni con gli altri ai vari episodi criminosi contestualmente verificatisi, pur avendo questi ultimi - viceversa - quale trait d'union, la restante parte dei sodali, tra cui, innanzitutto, la figura del medico prescrittore (il G. ed il T.)."* (istanza di sequestro cit., pag. 7).

In ordine al quadro probatorio atto a suffragare l'impianto accusatorio rappresentato, il Procuratore regionale fa riferimento ai verbali di trascrizione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche e anche ai passi delle conversazioni riportati tanto nell'ordinanza di custodia cautelare, quanto nelle informative di reato, da cui a suo avviso emerge *"un consolidato ed inquietante meccanismo truffaldino che vede corresponsabili tanto il G. ed il T., quanto i vari farmacisti della zona, in guisa da doversi escludere che questi ultimi fossero stati utilizzati inconsapevolmente, affinché venissero effettuati rimborsi indebiti"* (istanza di sequestro, pag. 8).

Altri argomenti di prova trae il requirente dalla collocazione geografica delle varie sedi farmaceutiche *"inspiegabilmente a notevole distanza (addirittura in altri comuni del Beneventano!) dal luogo in cui si trovano gli studi dei medici prescrittori (che sono posti nel capoluogo di provincia: cfr. cartine allegate)"* (istanza di sequestro cit., pag. 8), e dalle risultanze delle tabelle fornite dal Servizio farmaceutico dell'A.S.L. (omissis), dalle quali emerge come notevolissimi quantitativi del medesimo medicinale venissero stranamente prescritti dal medesimo medico prescrittore e spediti alla stessa farmacia, *"quasi che tutti i pazienti del sanitario soffrissero della medesima patologia"* (istanza di sequestro cit., pag. 9).

Il Procuratore regionale deduce altresì che i fatti verificatisi sono idonei a integrare la responsabilità amministrativa patrimoniale a carico degli intimati nella qualità di soggetti legati da rapporto di servizio con la pubblica amministrazione (e, segnatamente, i Dott.ri G. e T. nella qualità di medici prescrittori, le Dott.sse S. e M. nella qualità di farmaciste titolari, e il Sig. M. *"nella qualità di socio"*), i quali hanno ingenerato con la loro condotta un nocumento patrimoniale e non patrimoniale all'Azienda sanitaria locale (omissis) quale ente erogatore degli inutili rimborsi per l'acquisto dei farmaci in regime di assistenza diretta in assenza di effettivi utilizzatori dei farmaci stessi. A tal proposito il requirente fa riferimento alle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e alle altre informative in atti relative alla tipologia e alla quantità dei farmaci in argomento, alla loro illecita prescrizione e all'ammontare del danno cagionato al servizio sanitario nazionale al netto dell'eventuale ticket riscosso.

In particolare, secondo la Procura regionale, il Dott. G. risulta aver prescritto, nel biennio 2002-2004 (periodo di presumibile commissione dei reati), farmaci (della specialità "omissis"), per un importo complessivo pari a € 238.253,10, mentre il Dott. T. appare indebitamente prescrittore di farmaci (non meglio specificati nell'istanza di sequestro) per l'importo di € 1.458,20, secondo una stima -chiarisce la Procura regionale- che è per difetto, in attesa di ulteriori riscontri da parte della polizia tributaria, che *"però non incide sull'addossabilità dell'intero debito risarcitorio (pari, dunque, a € 239.711,30), anche a costui, in virtù del regime di solidarietà dapprima richiamato, avendo egli certamente concorso consapevolmente nell'accordo truffaldino unitamente agli altri"* (istanza di sequestro cit., pag. 12).

A proposito della predetta posizione del Dott. T. il requirente ulteriormente deduce quanto segue : *"...egli risulta sicuramente compartecipe del vincolo associativo di cui al capo B) d'imputazione di cui all'ordinanza di custodia cautelare, relativo ai farmaci commercializzati dalla ditta "omissis", siccome ritenuto dal g.i.p. presso il tribunale di Benevento (che ha, invece, escluso la prova della compartecipazione nell'attività truffaldina di cui agli altri tre capi*

d'imputazione). Si consideri, ancora, che - alla luce delle intercettazioni telefoniche offerte in comunicazione, di cui ampi passi risultano riportati pure nell'ordinanza cautelare - egli ha con certezza indebitamente prescritto farmaci della ditta omissis, tra cui, in particolare, la specialità medicinale denominata "omissis", la quale non risulta tra quelle annoverate nei tabulati predisposti dal Servizio farmaceutico dell'A.S.L. omissis. Il danno cui ha concorso a cagionare è, dunque, direttamente ben superiore a quello addebitato da tale Ufficio." (istanza di sequestro cit., pag. 12).

In tema di quantificazione e ripartizione del danno il requirente precisa altresì che *"le singole farmacie hanno percepito indebiti rimborsi nella seguente misura: a) farmacia "omissis", € 128.710,81; b) farmacia "omissis", € 16.725,88; c) farmacia "omissis", € 92.360,47.*

In definitiva, per la regola della solidarietà disposta nei casi di illecito arricchimento e/o dolo, ex art. 1 comma 1 quinquies l. n. 20/94, i sigg. G. e T. rispondono dell'intero importo del danno erariale così cagionatosi, pari a € 239.711,30, derivante dalla sommatoria dell'importo delle prescrizioni indebite operate dai due medici. Diversamente, la dr.ssa M., titolare dell'omonima farmacia, risponderà in solido con i predetti soggetti, unicamente per la più limitata parte di € 128.710,81, somma ricavabile addizionando gli importi dei farmaci indebitamente prescritti dai due sanitari e acquistati presso di lei.

Per quanto concerne tale importo va sottolineato come lo stesso debba ritenersi calcolato in base ad una stima assolutamente prudenziale - ma lo stesso vale a dirsi anche per i risultati relativi alle altre farmacie - considerando che la p.g., nell'ambito delle indagini penali condotte, ha accertato un valore complessivo di farmaci prescritti dal G. e spediti dalla farmacia in questione, per il solo periodo maggio 2003-aprile 2004 (ossia circa la metà del periodo di rilevamento qui considerato), di oltre 118 mila euro (cfr. doc. alleg.).

Ancora, i sigg. omissis, nelle rispettive vedute qualità, hanno cagionato, in solido con i dr. omissis, un danno erariale pari a € 109.086,35, discendente dalla sommatoria degli importi indebitamente rimborsati in favore delle farmacie "omissis" e "omissis" dietro prescrizione del dr. G."

A tale danno il requirente aggiunge quello relativo alla lesione all'immagine della pubblica amministrazione, a suo avviso gravemente compromessa dal clamore con il quale la vicenda che ci occupa in questa sede è stata accolta presso l'opinione pubblica, siccome testimoniata dall'ampia eco avuta su quotidiani a rilievo nazionale (il Mattino), nonché su una pubblicazione on line (il denaro.it), che proprio per la sua natura è in grado di diffondersi tra i lettori in maniera ancor più capillare rispetto alla carta stampata.

Tale ulteriore nocumento, è pari per il Procuratore regionale –secondo una stima equitativa- ad almeno 7/8 dell'entità del danno patrimoniale subito dalla A.S.L. omissis, e va addossato agli intimati secondo le stesse modalità di addebito del danno patrimoniale.

Un'ulteriore partita di danno da valutarsi equitativamente, poi, in aggiunta a quella all'immagine strettamente intesa, va ravvisata dal Procuratore regionale nel disservizio provocato dalla condotta dei predetti intimati quantomeno sotto il profilo dell'inutilità dell'attività amministrativa svolta dalla A.S.L. beneventana per procedere ai rimborsi non dovuti, avendo dovuto la stessa impegnare personale e mezzi strumentali per il controllo delle notule riepilogative presentate dai farmacisti incriminati.

Per il Procuratore regionale tale ulteriore nocumento può essere equitativamente stimato in non meno di 1/8 dell'intero danno patrimoniale, tenendosi conto sia del maggior (ed inutile) uso del materiale d'ufficio (fotocopiatrici, stampanti, computers, materiale di cancelleria, ecc.), sia del maggior (e parimenti inutile) tempo impiegato dal personale, distolto dai suoi ordinari compiti amministrativi, al fine di predisporre rimborsi non dovuti.

In definitiva –deduce il Procuratore regionale- l'importo complessivo del debito risarcitorio da attribuirsi ai vari responsabili, a titolo di danno patrimoniale, all'immagine e da disservizio, è di € 479.422,60 a carico del Dott. G. e del Dott. T., di € 257.421,62 a carico della Dott.ssa M. e di € 218.172,70 a carico del Sig. M. e della Dott.ssa S., ed è causalmente riconducibile alle illecite condotte dolosamente serbate da ciascuno degli intimati, poiché risulta evidente che l'intero meccanismo truffaldino ha avuto necessità, come stigmatizzato dallo stesso giudice penale, per poter essere portato a compimento, dell'apporto di tutti i protagonisti della vicenda (i medici che hanno prescritto falsamente i farmaci e i farmacisti che hanno richiesto il rimborso degli stessi), dovendosi –sempre ad avviso del requirente- escludere alcuna compartecipazione omissiva da parte degli organi di controllo della A.S.L., evidentemente indotti in errore dai raggiri compiuti all'associazione, a tacere della circostanza che, anzi, proprio i riscontri effettuati dal Servizio farmaceutico hanno, poi, consentito l'emersione dell'illecito per cui si agisce in questa sede.

I comportamenti di cui si discute sono dunque, per il Procuratore regionale, sorretti dall'intenzionalità di arrecare un ingiusto profitto con pregiudizio per il s.s.n. e, pertanto, dal dolo, tenuti con palese violazione dei doveri di servizio tipici dei medici di base prescrittori e dei farmacisti, rispettivamente sanciti dal d.P.R. n° 270 del 2000 e dal d.P.R. n° 371 del 1998.

Al riguardo precisa il requirente che il primo comma dell'art. 15 bis del d.P.R. n. 270 del 2000 individua il medico di medicina generale come colui che, tra l'altro, "assicura l'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Azienda per l'erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza..." e ricerca "la sistematica riduzione degli sprechi nell'uso delle risorse disponibili mediante adozione di principi di qualità e di medicina basata sulle evidenze scientifiche", mentre al comma successivo si legge che "le prescrizioni di prestazioni specialistiche, comprese le diagnostiche, farmaceutiche e di ricovero, del medico di medicina generale si attengono ai principi sopra enunciati e avvengono secondo scienza e coscienza".

Ancora –prosegue il Procuratore regionale- l'art. 3 della legge n° 94 del 1998 ha ribadito e reso esplicito il principio fondamentale in materia secondo cui "il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanità" (scheda tecnica ministeriale).

Passando poi a esaminare gli obblighi di servizio a suo avviso disattesi dal farmacista, il requirente fa riferimento -oltre a quelli di correttezza e buona fede implicitamente propri di ogni concessione amministrativa intercorrente tra privato e p.a. (quale certamente è quella che lega la farmacia al s.s.n.)- anche agli artt. 3-5 del d.P.R. n° 371 del 1998, che regola in generale i rapporti tra i due soggetti. Alla stregua di siffatto articolato normativo –precisa il Procuratore regionale- il farmacista verifica: a) la conformità al modello che dà diritto alla dispensazione del farmaco in regime di assistenza diretta e la esatta compilazione dello stesso da parte del medico prescrittore; b) la validità della ricetta rispetto alla data di emissione; c) se il farmaco prescritto è compreso nel prontuario terapeutico nazionale; d) se sono soddisfatte le condizioni di legge per la concedibilità di taluni farmaci (indicazione della nota C.U.F. sottoscritta dal medico); e) se il numero di "pezzi" per ricetta è contenuto nel limite di legge.

Da ciò il requirente fa derivare la dimostrazione della totale ed intenzionale violazione di quelli che rappresentavano proprio i preminenti doveri di servizio di cui erano intestatari i predetti intimati.

In tema di *fumus boni iuris* e di *periculum in mora* giustificanti la concessione della misura cautelare in argomento, il Procuratore regionale richiama l'univoco quadro probatorio illustrato nell'istanza di sequestro, "quale sostanzialmente riconosciuto fondato dal g.i.p. presso il tribunale di Benevento", mentre, per quello che concerne l'irreparabilità del pregiudizio, il requirente fa riferimento all'"atteggiamento doloso dei convenuti", tale da far apparire

verosimile che gli stessi possano compiere atti volti a pregiudicare la garanzia del credito erariale data dal loro patrimonio, tenendo anche conto della sproporzione tra i beni e i crediti sequestrandi e l'ingente danno prodotto a carico dell'A.S.L. (omissis).

Si sono costituiti nel presente giudizio i seguenti intimati :

1) Dott.ssa M. con il patrocinio dell'Avvocato Gino PANARESE, il quale ha depositato memoria di costituzione il 3 marzo 2006 nonché, in data odierna, copia di deduzioni personalmente sottoscritte dalla propria assistita datate 4 marzo 2006.

In particolare detto difensore ha preliminarmente eccepito che nella fattispecie non vi è alcuna certezza della responsabilità della Dott.ssa M. in mancanza di giudicato penale, e che comunque la predetta non può essere ritenuta responsabile nei confronti della A.S.L. BN/1 sia perché non era al corrente che l'informatore farmaceutico Sig. L. non solo non consegnasse i medicinali agli aventi diritto, ma che addirittura costui facesse uso di ricette trafugate, sia in quanto non tutti i medicinali elencati dalla predetta A.S.L. sono stati spediti con ricette del Dott. G. e del Dott. T., atteso che, come verificato dai Carabinieri del N.A.S., i bollini rinvenuti e sequestrati presso la farmacia M. "*rappresentavano il costo dei farmaci prescritti dal dr. omissis di Apice (BN) a volte anche su ricette non intestate*".

Il suindicato difensore ha altresì chiesto che il giudice designato, ai sensi dell'art. 496 c.p.c. o in suo prudente arbitrio, voglia ridurre il sequestro conservativo in modo da consentire alla farmacia M. di operare, e, quindi, di poter soddisfare anche gli altri creditori nel senso di lasciare fermo il sequestro conservativo sull'unità immobiliare e sottoponendo a sequestro soltanto 1/5 delle somme dovute e debende dall'ASL omissis alla Dott.ssa M. in relazione al convenzionamento farmaceutico; riduzione da estendersi consequenzialmente anche nei confronti delle banche.

Parimenti nella copia delle deduzioni difensive del 4 marzo 2006 (alle quali sino allegati i bilanci annuali relativi alla gestione dell'esercizio farmaceutico per gli anni 2002-2003 e 2004) la Dott.ssa M. deduce la propria buona fede e la mancanza di illecito arricchimento, dichiarandosi peraltro disponibile a risarcire danni eventualmente e involontariamente arrecati alla A.S.L. omissis;

2) Dott. G., con il patrocinio dell'Avvocato Titty CALDERAZZO, che ha depositato memoria di costituzione il 10 marzo 2006 deducendo la mancanza di qualsiasi ipotesi di responsabilità per danno erariale, l'ingiustizia e l'illegittimità del sequestro autorizzato chiedendo consequenzialmente al giudice designato di non procedere alla convalida del sequestro stesso, e, in subordine, di disporre la sua riduzione nella misura ritenuta congrua e sufficiente a garantire il ristoro del danno contestato.

In particolare l'Avvocato CALDERAZZO, premettendo che difetta nella specie qualsiasi affermazione di colpevolezza in sede penale mancando allo stato l'esercizio dell'azione penale, deduce che mancano in atti prove convincenti dell'esistenza dell'accordo illecito teorizzato al requirente, ed è comunque da escludersi che il proprio assistito abbia partecipato al *pactum sceleris* ipotizzato, stante la sua buona fede (le prescrizioni furono eseguite senza alcuna finalità illecita su sollecitazione di tale omissis, senza che fosse a conoscenza del meccanismo truffaldino che lo circondava) nonché la mancanza di rapporti con le farmacie implicate nel giudizio e con i rappresentanti delle ditte farmaceutiche (omissis); anche in punto di sussistenza e di quantificazione del danno l'Avvocato CALDERAZZO eccepisce la mancanza di indizi certi, precisi e concordanti, anzi, sussisterebbe nella fattispecie contraddizione nelle affermazioni del Procuratore regionale in ordine dapprima all'esclusione, indi all'applicazione, della regola della solidarietà. Evidenzia infine detto difensore la insussistenza nella fattispecie dei presupposti per la conferma della misura cautelare in mancanza di una sentenza penale definitiva nonché le gravi difficoltà economiche nelle quali è venuto a trovarsi il Dott. G., impossibilitato a far fronte alle esigenze proprie e della propria famiglia per la mancanza di liquidità finanziaria conseguente al sequestro in atto;

3) Dott.ssa S., patrocinata dall'Avvocato Luigi Diego PERIFANO, che ha depositato memoria di costituzione il 10 marzo 2006 impugnando e contestando quanto dedotto e richiesto dalla Procura regionale, premettendo che difetta nella specie qualsiasi affermazione di colpevolezza in sede penale, mancando allo stato l'esercizio dell'azione penale e contestando, fra l'altro, anche la asserita cointeressenza della Dott.ssa S. nella gestione della farmacia di (omissis), nonché l'asserita collaborazione del Sig. M. nell'attività della farmacia (omissis) di Benevento, oltre a dedurre la mancanza di qualsiasi ipotesi di responsabilità per danno erariale e, comunque, l'esorbitanza della misura cautelare rispetto alle stesse ipotesi accusatorie, concludendo con la richiesta di non procedere alla convalida del sequestro stesso, e, in subordine, di disporre la sua riduzione nella misura ritenuta congrua e sufficiente a garantire il ristoro del danno contestato.

In particolare l'Avvocato PERIFANO, al fine di documentare l'insussistenza di qualsiasi ipotesi di gestione della farmacia della Dott.ssa (omissis) da parte della Dott.ssa S., ha depositato copia di contratto di associazione in partecipazione registrato il 9 agosto 1988 tra la predetta titolare e il Sig. M., nonché atto notarile con il quale la Dott.ssa F. ha nominato suo procuratore speciale il predetto Sig. M. per riscossioni di somme dovute, nella qualità di titolare della nominata farmacia, da enti pubblici e da qualsiasi altro debitore, ed ha chiarito che l'equivoco sorto in proposito deriva solo dalla circostanza che detto esercizio farmaceutico, prima di essere acquistato, oltre venti anni fa, dalla Dott.ssa F., era stato di proprietà dapprima del padre, indi del fratello della Dott.ssa S. e che, per motivi di comodità del clientela e previo contratto di affitto, la farmacia (omissis) ha continuato ad operare nello stesso immobile –di proprietà della famiglia S. - ove era in precedenza allocata.

Del pari fermamente l'Avvocato PERIFANO contesta l'assunto del Procuratore regionale in ordine alla pretesa qualificazione del Sig. M. quale "farmacista collaboratore della farmacia omissis", avendo ricavato il requirente detta qualificazione solo dalla frequentazione, per esclusive finalità di colleganza e di comune interesse per le problematiche della categoria, della farmacia S. da parte del Sig. M.

Esponde altresì il predetto difensore che nessuna ricetta, tra quelle indebitamente sottratte al s.s.n., è stata mai spedita dalla farmacia S. di Benevento, che detta farmacia, nel periodo di riferimento (2003-2004) non ha curato la spedizione di alcuna ricetta contenente prescrizioni dei prodotti incriminati (omissis), mentre di altri prodotti oggetto di indagini è stata curata la spedizione in entità del tutto irrisoria in relazione alle dimensioni, al volume d'affari e alla movimentazione di farmaci presso detta farmacia, che a carico della Dott.ssa S. non vi è alcuna intercettazione telefonica e ambientale, e che dunque la predetta non ha mai avuto a che fare con altri indagati e/o pretesi corresponsabili.

Anche in ordine alla lontananza delle farmacie oggetto di indagine rispetto alle località di ubicazione degli studi dei medici prescrittori e/o dal luogo di residenza degli assistiti (ritenuta dal requirente ulteriore prova della truffa ai danni del s.s.n.), l'Avvocato PERIFANO svolge contestazione, facendo rilevare che presso la farmacia della Dott.ssa S., ubicata in uno dei più popolosi quartieri della città di Benevento, non è stata rinvenuta neanche una ricetta "sospetta" ovvero contenente prescrizione dei farmaci incriminati a beneficio di pazienti residenti in altri Comuni della provincia di Benevento.

Ulteriori eccezioni e contestazioni svolge il predetto difensore con riferimento alla quantificazione del danno addebitato alla Dott.ssa S., da lui reputata del tutto ingiusta e illegittima, anzi, a suo avviso, sussisterebbe nella fattispecie contraddizione nelle affermazioni del Procuratore regionale in ordine dapprima all'esclusione, indi all'applicazione, della regola della solidarietà.

Infine l'Avvocato PERIFANO si sofferma sulla abnorme sproporzione tra l'enorme valore dei beni della propria assistita sottoposti a sequestro e l'ammontare del vantato credito erariale, e ciò anche a voler seguire i criteri di quantificazione –già confutati- adottati dal requirente, con l'ulteriore conseguenza che la propria assistita viene a trovarsi nell'impossibilità di far fronte

alla gestione corrente per mancanza di liquidità finanziaria (all'uopo la difesa della suddetta intimata ha versato in atti consulenza tecnica in ordine alla stima del valore dei beni immobili e rustici di proprietà della Dott.ssa S. e copia dichiarazione in ordine a crediti vantati dalla stessa nei confronti della A.S.L. (omissis) per il periodo 1° giugno 2005-gennaio 2006);

4) Dott. T., patrocinato dall'Avvocato Vincenzo MEGNA, che ha depositato memoria il 15 marzo 2006, eccependo e deducendo :

- che il proprio assistito è risultato estraneo per tre capi su quattro della rubrica penale contestata;

- che comunque nemmeno sussistono ulteriori ipotesi di responsabilità, atteso che il Dott. T. risulta coinvolto nella vicenda di che trattasi in maniera del tutto indiretta e sulla scorta di indizi tanto scarsi da non rivestire alcun significato probatorio (due intercettazioni telefoniche e una coevamente ambientale, e n° 23 prescrizioni per il periodo aprile-agosto 2003, peraltro risultate regolari);

- che il Dott. T. non è affatto coinvolto nella vicenda della sottrazione e dell'utilizzazione illecita di ricette rubate;

- che indebitamente la posizione di detto sanitario viene accomunata a quella di altri indagati e/o pretesi responsabili;

- che anche in punto di quantificazione del danno è singolare che solo nei confronti del Dott. T. si faccia ricorso a criteri presuntivi e deduttivi utilizzando un dato economicamente di scarsissimo rilievo (pretese indebite prescrizioni per € 1.458,20) per giungere, con ingiustificata applicazione del principio della solidarietà, a ritenere lo stesso responsabile di un danno patrimoniale di € 239.711,30, oltre ad un ulteriore ingiusto e immotivato danno patrimoniale di € 109.086,35 relativo a prescrizioni del Dott. G. presentate presso le farmacie (omissis), per pervenire dunque ad un sequestro sproporzionato e ingiusto nei confronti del proprio assistito.

Nell'odierna pubblica udienza sono comparsi l'Avvocato Titty CALDERAZZO per il Dott. G.; l'Avvocato Gino PANARESE per la Dott.ssa M.; l'Avvocato Luigi Diego PERIFANO per la Dott.ssa S. e l'Avvocato Vincenzo MEGNA per il Dott. T., i quali hanno ulteriormente e ampiamente illustrato ed esposto le richieste, le eccezioni e le deduzioni di cui alle memorie depositate, contestando le affermazioni di responsabilità del Procuratore regionale e chiedendo la revoca o comunque il giusto ridimensionamento del disposto sequestro.

A sua volta il rappresentante del pubblico ministero, preliminarmente depositando note di udienza, ha ribadito la fondatezza delle argomentazioni e del quadro probatorio posti a fondamento della richiesta di sequestro, a suo avviso formulata con riferimento a materia che rientra pienamente nella giurisdizione della Corte dei conti e che risulta sorretta da coerenti affermazioni di colpevolezza oltre che di solidarietà (intesa quest'ultima nel senso civilistico e non penalistico) degli intimati. In ordine alla stima del danno, il requirente ha confermato che è stato operato un computo del tutto prudenziale del nocumento patrimoniale, mentre sussiste indubitabilmente anche il danno non patrimoniale, sia per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione, sia per il disservizio determinato dal dispiego di attività amministrativa necessaria per l'accertamento degli illeciti e dell'entità dei rimborsi posti a carico del servizio sanitario nazionale ma in realtà non dovuti.

Circa le richieste di riduzione dei sequestri, il requirente ha formulato parere negativo, evidenziando che nella fattispecie è da ritenersi preminente l'interesse pubblico alla tutela del credito erariale rispetto ad interessi privati che possono trovare pregiudizio in ragione dell'ammontare della misura cautelare.

Conclusivamente il Sostituto procuratore generale d'udienza ha integralmente confermato la richiesta di sequestro, mentre, in sede di replica, i difensori costituiti hanno avverso le richieste della Procura regionale deducendo l'insussistenza dei requisiti necessari per la conferma del sequestro nonostante le considerazioni e i chiarimenti esposti dal pubblico ministero nel dibattimento.

CONSIDERATO in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale va affermata nella fattispecie la giurisdizione di questa Corte con riferimento alle posizioni sia del Dott. G. e del Dott. T., medici legati al servizio sanitario nazionale da rapporto convenzionale, sia della Dott.ssa M. e della Dott.ssa S., titolari di farmacia in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale, sia del Sig. M., titolare di contratto di associazione in partecipazione in attività di farmacia nonché gestore di esercizio farmaceutico, nei confronti dei quali il Procuratore regionale ha chiesto e ottenuto sequestro conservativo con riferimento a ipotesi di illeciti e irregolarità nella compilazione e nella spedizione di prescrizioni farmaceutiche nonché nella richiesta e nell'ottenimento di indebiti rimborsi con nocumento a carico del servizio sanitario nazionale e, segnatamente, dell'Azienda sanitaria locale (omissis).

In proposito, va messo in evidenza che la consolidata e costante giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte dei conti ha da tempo affermato che anche nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, quando l'incarico (e la relativa attività professionale) comporti -come nella fattispecie- l'esercizio di poteri ed attività di rilevanza pubblicistica (e, dunque, l'applicazione di regole proprie dell'attività amministrativa pubblica), sussiste rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, il quale si sostanzia nell'inserimento dell'"agente pubblico" -anche se soggetto privato- nella organizzazione amministrativa pubblica, con conseguente applicazione delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di competenza pubblicistica.

Tale rapporto di servizio consente, pertanto, di qualificare detti soggetti quali "agenti della pubblica amministrazione"; figura, quest'ultima, che l'articolo 52 del r.d. 12 luglio 1934 n° 1214 pone accanto a quelle dei funzionari e degli impiegati pubblici, chiamandoli a rispondere dei danni arrecati all'erario (così Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Umbria, 28 giugno 2004, n° 275).

1.1. Ciò premesso in via generale, va in particolare affermato, con riferimento alla posizione del Dott. G. e del Dott. T., che la Corte di Cassazione ha da tempo indicato i seguenti elementi, in termini di attività espletata in regime convenzionale, in base ai quali emerge l'esistenza del rapporto di servizio dei medici di medicina generale di base con il servizio sanitario nazionale :

- a) identificazione degli assistiti;
- b) accertamento del loro diritto alle prestazioni sanitarie;
- c) rilascio di certificazioni sanitarie;
- d) compilazione di prescrizioni farmaceutiche, con i conseguenti riflessi di natura finanziaria (cfr. Corte di cassazione, Sezioni unite, 18 dicembre 1985, n° 6442 e 13 novembre 1996, n° 9957).

La Corte di cassazione ha, in particolare, messo in rilievo che i predetti compiti di certificazione sanitaria e di compilazione di prescrizioni farmaceutiche e finanziarie si inseriscono nell'ambito della organizzazione strutturale, operativa e procedimentale della A.S.L. di appartenenza ed hanno natura amministrativa, con la conseguenza:

1) che i rapporti convenzionali tra i medici di medicina generale e le A.S.L. (disciplinati, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, da accordi collettivi resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica) hanno natura privatistica ad evidenza pubblica di rapporti di prestazione d'opera professionale, svolta con i caratteri della parasubordinazione;

2) che il medico convenzionato con il s.s.n. -operando in forza di una devoluzione da parte dell'Amministrazione sanitaria pubblica- svolge i compiti sopra indicati in esecuzione di un vero e proprio rapporto di servizio (cfr. Corte di cassazione, Sezioni unite, 21 dicembre 1999, n° 922).

Peraltro la Corte di Cassazione con la predetta sentenza delle Sezioni unite n° 922 del 1999 ha anche precisato che -con riferimento all'attività di prescrizione di medicinali a carico del s.s.n.- appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti la competenza in materia di danno arrecato al s.s.n. dai medici convenzionati a seguito della redazione di prescrizioni sanitarie inusuali, incongrue o incomplete, e di prescrizioni di medicinali agli assistiti in quantità eccessive o, comunque, per finalità non terapeutiche, in dosi maggiori del consentito o con modalità di somministrazione diverse dal lecito (in senso conforme, cfr. Corte dei conti, Sezione II, 30 maggio 1991, n° 209; Sezione giurisdizionale per la Calabria, 19 settembre 1996, n° 31; Sezione II centrale d'appello, 2 giugno 1998, n° 158; Sezione III centrale d'appello, 10 settembre 2003, n° 379).

1.2. Quanto alla posizione della Dott.ssa M. e della Dott.ssa S., farmaciste in rapporto convenzionale con il s.s.n., va subito messo in evidenza che la citata legge di istituzione del servizio sanitario nazionale n° 833 del 1978 considera l'assistenza farmaceutica alla stregua dell'assistenza medica generica, specialistica, infermieristica ospedaliera tra le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale (art. 25) ed affida alle stesse farmacie il compito di erogare l'assistenza in nome e per conto delle A.S.L. attribuendo alle stesse farmacie anche una funzione amministrativa pubblica (art. 28), prevedendo (art. 48) che il rapporto tra le farmacie ed il s.s.n. è regolato (così come quello dei medici di base) da apposite convenzioni, il cui accordo collettivo è reso esecutivo da apposito decreto del Presidente della Repubblica e accordi a livello regionale.

La Corte di cassazione ha, al riguardo, precisato che le convenzioni stipulate tra farmacisti e s.s.n. ai sensi della predetta legge n° 833 del 1978 si inquadrano nello schema delle concessioni di pubblico servizio (cfr. Corte di cassazione, Sezione VI penale, 24 agosto 1989, n° 11216) e che dalla natura pubblica di tali convenzioni discende la qualificazione del farmacista come "incaricato di pubblico servizio" (cfr. Corte di cassazione, Sezione II penale, 27 giugno 1987, n° 7761; Sezione V penale, 24 aprile 1991, n° 4525).

In buona sostanza, i farmacisti a rapporto convenzionale con il s.s.n. -così come i medici convenzionati (di cui si è detto in precedenza)- partecipano alla erogazione di un pubblico servizio e sono tenuti all'osservanza di procedure amministrative di carattere pubblicistico finalizzate all'espletamento del predetto servizio pubblico, disponendo ed impegnando -con la loro attività per quanto maggiormente interessa in questa sede- risorse pubbliche del s.s.n., inserendosi, così, in modo continuativo nell'organizzazione strutturale, operativa e procedimentale delle A.S.L..

I farmacisti a rapporto convenzionale con il s.s.n. sono, infatti, tenuti a svolgere, tra l'altro, i seguenti adempimenti, esplicitamente previsti e disciplinati dalle convenzioni e dalle normative di settore (in precedenza indicate):

a) controllo delle ricette presentate dagli assistiti (con verifica, in particolare: 1) che trattasi dell'apposito modello; 2) che tale modello è stato correttamente compilato dal medico prescrittore; 3) che la ricetta è valida in riferimento alla data di emissione; 4) che il farmaco prescritto è nel prontuario terapeutico nazionale; 5) che sono state soddisfatte le condizioni previste dalle norme per la concedibilità di alcuni farmaci, con ulteriori specifici adempimenti,

per quanto attiene alla dispensazione di stupefacenti e sostanze psicotrope; 6) che il numero dei "pezzi" richiesti è nel limite previsto dalle norme);

b) "tariffazione" delle ricette per quanto attiene farmaci galenici, nei termini di cui all'apposita Tariffa Nazionale ed applicazione del c.d. bollino per le specialità medicinali (costituendo ciò di per sé tariffazione);

c) esazione per conto delle A.S.L. dei c.d. "tickets" da parte degli assistiti, tenendo conto della fascia di appartenenza del medicinale, delle esenzioni totali o parziali per patologia e per reddito;

d) resa del conto alle A.S.L., con la presentazione mensile della distinta contabile riepilogativa, con allegate le ricette del mese, avendo presente che sulla base di tale documento contabile le A.S.L. provvedono, poi, a corrispondere ai farmacisti il dovuto rimborso.

Va anche tenuto presente, infine, che i farmacisti sono sottoposti alla vigilanza delle A.S.L., che -in caso di inadempimento delle disposizioni della convenzione- possono applicare, con apposite procedure, misure cautelari e sanzioni amministrative, che vanno dal richiamo alla sospensione del servizio farmaceutico convenzionato, fino alla risoluzione del rapporto convenzionale.

Ebbene -come si è anticipato- il descritto contesto normativo e le riferite pronunce della Corte di cassazione consentono di ritenere che i farmacisti a rapporto convenzionale con il s.s.n. nell'attività di dispensazione dei farmaci si configurano come professionisti che, per conto delle A.S.L., provvedono all'erogazione di un pubblico servizio, inserendosi direttamente nell'organizzazione dell'amministrazione sanitaria e disponendo, con la loro attività, direttamente o indirettamente di risorse pubbliche, con la conseguenza che essi sono sottoposti a specifici obblighi e doveri (in precedenza sommariamente indicati) e con la ulteriore conseguenza che essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti per i danni causati all'erario nell'esercizio di detta attività (così, testualmente, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Umbria, n° 275 del 2004 cit.; cfr., in senso conforme, Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Campania, 30 ottobre 2000, n° 94; Sezione giurisdizionale per la Liguria, 28 gennaio 2002, n° 82; Sezione III centrale d'appello, 23 ottobre 2002 n° 352).

La disponibilità ed il maneggio delle prescrizioni mediche ed il correlativo obbligo di rendicontazione mensile alle A.S.L. costituiscono dunque precisi elementi che portano a considerare che i farmacisti in rapporto convenzionale con il s.s.n. si configurino come "agenti pubblici" con "rapporto di servizio" e "rapporto di parasubordinazione" con le A.S.L. (ed, in quanto tali, soggetti alla giurisdizione di responsabilità amministrativa di competenza della Corte dei Conti), oltre a qualificarsi anche come "agenti contabili" (ed, in quanto tali, soggetti alla giurisdizione di responsabilità contabile parimenti di competenza della Corte dei conti).

Da ciò consegue l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di tutti i predetti intimati.

1.3. Quanto alla posizione del Sig. M., la giurisdizione di questa Corte, salve più approfondite valutazioni nel giudizio di merito a cognizione piena, si radica in virtù delle considerazioni svolte dal requirente circa la rilevanza al riguardo della sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica che, mancando in capo ad altri corresponsabili, sussiste per il predetto Sig. M. in virtù sia della sua comprovata partecipazione alla farmacia (omissis) in base a contratto associativo, sia in base alla sua esponenzialità anche in sede contabile, essendo delegato alla riscossione dei crediti di detta farmacia, ed essendo egli intimato per avere abusato per fini illeciti di tale inserimento organico nella struttura del rapporto convenzionale, e ciò anche -secondo la prospettazione del requirente- ingerendosi con giuridica rilevanza nella gestione di altro rapporto convenzionale (di cui era parte la farmacia

della Dott.ssa S.), assunto –sempre secondo il Procuratore regionale- a ulteriore occasione necessaria dell'illecito, con aggiuntivo danno a carico del servizio sanitario nazionale.

2. Passando al merito del giudizio, vanno dapprima singolarmente esaminate le posizioni degli intimati, con individuazione dell'ammontare del danno (patrimoniale e non) agli stessi attendibilmente addebitabile in base alla sommaria cognizione degli atti di causa, e poi, accertato il regime (solidale o meno) applicabile nella fattispecie, va conseguentemente verificato se ricorrano motivi per confermare, modificare ovvero revocare la misura cautelare quale autorizzata nei confronti degli intimati stessi.

Peraltro va in via preliminare chiarito che il giudizio di responsabilità presso la Corte dei conti, per quanto attiene alla valutazione delle prove e all'attività istruttoria, è regolato da specifiche norme contenute nel regolamento di procedura approvato con il r.d. n. 1038 del 1933, da integrare con la normativa del codice di procedura civile, all'interno di un sistema che privilegia il libero convincimento del giudice e il prudente apprezzamento del materiale probatorio, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, ben possono essere valutate le risultanze del procedimento penale (anche se non verificate nel dibattimento) con riferimento agli specifici obblighi derivanti dal rapporto d'impiego o di servizio.

Maggiormente rilevano le suesposte considerazioni qualora –come nella fattispecie- il procedimento amministrativo-contabile si trova nella sua fase cautelare *ante causam* e posto che il giudizio sul *fumus*, basato su un'istruttoria ridotta e su una sommaria cognizione, esclude valutazioni contenutistiche e muove da un apprezzamento di semplice verosimiglianza delle buone ragioni dell'attore, contro la cui irreversibile compromissione la cautela è strumentalmente concessa durante il tempo necessario a farle valere in via ordinaria (cfr. Corte costituzionale, 7 novembre 1997, n° 326).

Sulla scorta delle predette considerazioni possono essere dunque valutate, come meglio si vedrà appresso, le risultanze delle indagini svolte in sede penale, incluse le acquisizioni di sommarie informazioni testimoniali, le intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché le operazioni di pedinamento e simili (*ex plurimis*, cfr. Corte dei conti, Sezione III centrale, 11 marzo 2002, n° 77; Sezione giurisdizionale per la Marche, 9 luglio 2002, n° 658, ecc.).

3. Ciò premesso, può passarsi all'esame delle singole posizioni degli intimati e all'accertamento della sussistenza del *fumus boni iuris* relativamente alla richiesta cautelare del Procuratore regionale.

3.1. Al riguardo va chiarito che per lo specifico esame della posizione dei medici prescrittori intimati va fatto riferimento ad istituti individuati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine a fattispecie consimili a quella dedotta nel presente giudizio, in particolare prendendo in esame la cosiddetta "iperprescrittività in senso ampio", intesa come la situazione più frequente e ripetuta di scostamento tra le scelte del singolo medico di medicina generale di base convenzionato con le A.S.L. e, quindi, con il s.s.n., e quelle della generalità dei medici di base anche essi convenzionati con le predette strutture, e considerando che tale voce di (possibile) danno contiene, al suo interno, la cosiddetta "iperprescrittività da fatti illeciti", (sicuramente dannosa per l'erario) riguardante i farmaci prescritti a pazienti ignari che non hanno né acquisito né utilizzato i medicinali oggetto di prescrizione.

3.1.1. Nella fattispecie il fenomeno iperprescritzionale è fondatamente ravvisabile in capo al medico prescrittore Dott. G., e risulta strettamente collegato a sollecitazioni rivolte a detto sanitario da parte di intermediario non soggetto alla giurisdizione di questa Corte (Sig. L.) relativamente a farmaci delle ditte (omissis), che poi venivano forniti dalle ditte stesse alle farmacie oggetto di indagine, ove a loro volta le ricette, redatte per finalità illecite diverse da quella strettamente terapeutica, venivano spedite per ottenere indebiti rimborsi.

Le affermazioni in ordine all'illiceità delle predette prescrizioni quali attribuite al Dott. G., medico di base in Benevento, addetto alla continuità assistenziale nel presidio n° (omissis) –sia

pure in sede di sommaria deliberazione- risultano sufficientemente attendibili, essendo basate su convergenti risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e dalla loro valorizzazione in sede cautelare penale.

I complessi ed elaborati accertamenti svolti attraverso l'analisi, la comparazione e l'incrocio dei dati presenti nel sistema informativo della Azienda sanitaria locale (omissis), le indagini sin qui compiute in sede penale e la convergenza di più elementi indiziari ai quali ha fatto riferimento il Procuratore regionale, depongono invero, in questa fase di sommaria deliberazione della causa, per l'affermazione della sussistenza del *fumus boni iuris* circa l'effettiva iperprescrittività da fatti illeciti da parte del predetto Dott. G.

Al riguardo rileva anzitutto l'aggregazione dei dati effettivi relativi alle prescrizioni farmaceutiche rilasciate dal predetto sanitario relative a specialità medicinali distribuite dalla (omissis), quali spedite presso le farmacie (omissis), beneficiarie del relativo rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, e ciò con particolare riferimento ai dati contenuti nei files di cui al supporto informatico allegato n° 1 alla nota deposito atti del Procuratore regionale in data 19 gennaio 2006, agli atti del fascicolo di causa, e ai dati generali di cui all'allegato alla nota dell'A.S.L. (omissis) prot. n° 191157 in data 13 dicembre 2005 (n° 28 della predetta nota di deposito atti del Procuratore regionale).

I predetti dati comprovano un ingiustificato quanto repentino e rilevantisimo incremento delle prescrizioni dei farmaci di che trattasi da parte del Dott. G. quanto meno a decorrere dal maggio 2003, (tanto da passare, ad esempio, da un numero di 2 o 3 ricette al mese di tali specialità spedite presso la farmacia "omissis" prima del mese di aprile 2003, a 37 ricette nel mese di maggio 2003 e 142 nel successivo mese di giugno, mantenendo detta media numerica sino al mese di maggio 2004 – cfr. pag. 62 del rapporto n° 327/89 – 2003 di prot. in data 13 dicembre 2004 del Comando Carabinieri per la sanità – NAS di Salerno).

Conferma dell'anomalia di detto incremento si desume altresì dal raffronto con il numero di prescrizioni per gli stessi farmaci operate da altri sanitari, in quanto, analizzando le prescrizioni dei mesi di luglio, agosto e settembre dell'anno 2003 "*è stato appurato che le ricette, recanti il timbro del dott. G. e spedite presso la farmacia omissis, eguagliavano quasi, per numero, quelle del dott. TOGNA Primo, all'epoca dei fatti medico di base in omissis (BN). Tale dato risulta, già di per sé, anomalo in relazione alla distanza della farmacia in questione (omissis) con lo studio medico del dott. G. (omissis). Ma, dato più importante, la somma complessiva in Euro dei farmaci risultati prescritti dal dott. G. risultava essere ben quattro volte superiore alla somma complessiva in Euro dei farmaci prescritti dal medico locale dott. TOGNA Primo*" (pagg. 61-62 del rapporto n° 327/89 – 2003 di prot. in data 13 dicembre 2004 del Comando Carabinieri per la sanità – NAS di Salerno).

A tale ingiustificato incremento, va aggiunta la circostanza che le ricette venivano consegnate dal Dott. G. non già agli intestatari delle prescrizioni, bensì al predetto Sig. L. (vedansi risultanze di intercettazioni ambientali e riprese filmate in atti), nella cui vettura –in data 23 marzo 2004- vennero addirittura rinvenute e sequestrate oltre cento ricette pronte per la spedizione, recanti timbro e firma del Dott. G. (pag. 63 del predetto rapporto).

E che i pazienti intestatari delle prescrizioni fossero ignari al riguardo risulta da un campione di dichiarazioni che può essere considerato ulteriore suffragio al già grave quadro indiziario (cfr. pag. 44 dell'ordinanza applicativa di misure cautelari del g.i.p. presso il Tribunale di Benevento dell'11 maggio 2005 in atti).

La circostanza che due delle tre farmacie ove poi le ricette vennero spedite erano ben distanti non solo dallo studio del Dott. G. (ubicato al Viale omissis), ma anche dalla stessa città di Benevento (la farmacia omissis è ubicata in omissis e la farmacia omissis in omissis) costituisce solo ulteriore corroborazione alla natura illecita di dette prescrizioni, evidentemente non destinate a soddisfare le effettive esigenze della clientela del Dott. G., verosimilmente residente nelle adiacente del suo studio in Benevento.

Tutti i suesposti elementi depongono per la sussistenza, in capo al Dott. G., dell'elemento psicologico del dolo, di cui va dichiarata la sussistenza allo stato degli atti e in questa fase di sommaria cognizione per grave e consapevole violazione degli obblighi e dei doveri prima specificati, discendenti dalla convenzione stipulata con il servizio sanitario nazionale, e ciò in disparte la finalità illecita di tale violazione, che costituisce il substrato della predetta violazione.

Passando alla quantificazione del danno subito dalla A.S.L. (omissis) in conseguenza dei rimborsi derivanti dalla spedizione di ricette del Dott. G. presso le tre suindicate farmacie oggetto di indagine, va rilevato che risultano spedite ricette del Dott. G. relative a prescrizioni di farmaci delle ditte (omissis):

- presso la farmacia della Dott.ssa M., da maggio 2003 ad aprile 2004, per un valore di € 118.057,54 (vedasi supporto informatico all. n° 1 alla nota deposito atti del Procuratore regionale del 19 gennaio 2006 - file indagini v.440-05\Tabulati\Totali);

- presso la farmacia della Dott.ssa S., da settembre 2003 ad aprile 2004 (periodo preso in considerazione nella predetta informativa di polizia giudiziaria), per un valore di € 13.383,44 (vedasi supporto informatico all. n° 1 alla nota deposito atti del Procuratore regionale del 19 gennaio 2006 - file indagini v.440-05\Tabulati\Saviano e file indagini v.440-05\Tabulati\Saviano04), con la precisazione che la differenza con i dati esposti al riguardo dal Procuratore regionale deriva dalla detrazione dal totale generale del valore delle prescrizioni di farmaci non di pertinenza delle due ditte innanzi menzionate, per i quali mancano in atti sufficienti elementi di prova in ordine a eventuali illiceità prescrizionali);

- presso la farmacia della Dott.ssa (omissis), nel periodo 2003-giugno 2004, per un valore di € 92.362,00 (vedansi allegato alla nota dell'A.S.L. omissis prot. n° 191157 in data 13 dicembre 2005 e, a conferma *pro rata temporis*, lo specchio riepilogativo relativo al periodo settembre-dicembre 2003 - file indagini v.440-05\Tabulati\Furia).

Si perviene così a un totale di € 223.802,98.

Tuttavia non solo non può escludersi in senso assoluto che talune delle prescrizioni in oggetto, pur così eccedenti le ordinarie esigenze terapeutiche secondo una valutazione media ponderata, in realtà sia stata effettivamente utilizzata per finalità lecite (si consideri che gli stessi inquirenti hanno dato atto della esistenza di prescrizioni non sospette, sia pure in numero limitato, nel periodo anteriore al mese di maggio 2003), ma occorre altresì tenere in debito conto le precisazioni n° 2 e n° 3 in calce alla suindicata nota di trasmissione dei dati al Procuratore regionale presso questa Sezione da parte dell'Azienda sanitaria locale (omissis) datata 13 dicembre 2005, con le quali si evidenzia che "*poiché il valore calcolato è relativo alla ricetta spedita, potrebbe essere comprensivo di prescrizioni di farmaci non oggetto della richiesta, ma prescritti sulla medesima*" (precisazione n° 2), e che "*trattandosi di dati informatici ricavati dal file di lettura ottica delle ricette, è possibile che vi possano essere errori di attribuzione farmaco/prescrittore. (L'errore è comunque entro i limiti significativi)*" (precisazione n° 3).

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il danno in argomento va determinato in questa sede di sommaria delibazione facendo ricorso ad un criterio equitativo (ex art. 1226 del cod. civ.) che tenga conto dei suesposti possibili scostamenti e anche del non sempre puntuale incrocio cronologico tra dati iperprescrizionali riferibili al Dott. G. e risultanze delle indagini di polizia giudiziaria relative alla consegna delle ricette al Sig. L. e alla fornitura a cura di questi delle specialità medicinali in argomento, così pervenendosi alla seguente quantificazione in via equitativa ripartita per farmacia di spedizione delle prescrizioni :

- € 110.000,00 (corrispondenti a prescrizioni spedite presso la farmacia M.);

- € 10.000,00 (corrispondenti a prescrizioni spedite presso la farmacia S.);

- € 90.000,00 (corrispondenti a prescrizioni spedite presso la farmacia F.), per un totale di danno patrimoniale subito dalla A.S.L. omissis in conseguenza dei predetti fatti dannosi posti in essere dal Dott. G. dunque verosimilmente quantificabile in € 210.000,00, salve le ulteriori considerazioni in ordine al danno non patrimoniale e al regime della solidarietà che verranno appresso sviluppate.

3.1.2. Per quanto concerne l'altro medico prescrittore, Dott. T., l'istanza del Procuratore regionale ipotizza indebite prescrizioni per € 1.458,20 (ist. cit. pag. 12), tuttavia affermando che trattasi di stima per difetto, in attesa di ulteriori riscontri, risultando, lo stesso "*sicuramente compartecipe del vincolo associativo di cui al capo B) d'imputazione di cui all'ordinanza di custodia cautelare, relativo ai farmaci commercializzati dalla ditta 'omissis', siccome ritenuto dal g.i.p. presso il tribunale di Benevento (che ha, invece, escluso la prova della compartecipazione nell'attività truffaldina di cui agli altri tre capi d'imputazione)*", e considerando altresì "*che –alla luce delle intercettazioni telefoniche offerte in comunicazione, di cui ampi passi risultano riportati pure nell'ordinanza cautelare- egli ha con certezza indebitamente prescritto farmaci della ditta omissis, tra cui, in particolare, la specialità medicinale denominata "omissis", la quale non risulta tra quelle annoverate nei tabulati predisposti dal Servizio farmaceutico dell'A.S.L. omissis.*" (ibidem).

Al riguardo va preliminarmente osservato che nel presente procedimento, di natura strumentale e caratterizzato dalla sommarietà della cognizione, la probabile fondatezza della pretesa in contestazione va verificata in base ad una indicazione del *petitum* che sia comunque sufficientemente precisa, e ciò non solo al fine di poter identificare l'azione sostanziale che si intende tutelare, ma anche per soddisfare nella successiva fase processuale la necessità della verifica della proposizione della causa di merito nel termine prefissato, esigendosi dunque, sin dalla fase cautelare, una compiuta rappresentazione dell'azione sostanziale su cui operare la sommaria delibazione.

D'altro canto, la *notitia damni* in attesa di riscontri, cioè non ancora sufficientemente assistita da precisi riscontri oggettivi, soggettivi e temporali, resta mero atto di impulso istruttorio la cui gestione è di esclusiva titolarità del Procuratore regionale, e non può essere valorizzata in sede cautelare se comunque non assistita da un *fumus* di fondatezza riguardo a tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (esistenza di un danno economicamente valutabile; dolo o colpa dell'autore del danno; sussistenza di un rapporto d'impiego o di servizio ed esercizio della correlativa funzione; nesso di causalità tra danno e dolo o colpa dell'autore del danno).

Nel caso di specie, invero, talune ulteriori ipotesi di responsabilità del Dott. T. (relative, per esempio, a indebita compilazione di ricette sequestrate prima di essere adoperate, e, dunque, non utilizzate per il dannoso rimborso –cfr. rapporto del Comando Carabinieri per la Sanità – NAS di Salerno – del 13 dicembre 2004, pag. 68- ovvero alla prescrizione di farmaci dietro promessa degli incentivi vietati dall'art. 11 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n° 541, ma comunque con finalità terapeutica ed utilizzazione da parte dei pazienti dei medicinali prescritti –cfr. ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale di Benevento, pagg. 59-60 ecc.) non sono suffragate allo stato da elementi di sufficiente attendibilità in ordine al danno erariale conseguente, e non possono dunque essere *tout court* valorizzate in questa sede cautelare.

Ciò premesso in via sistematica, va specificamente rilevato che la posizione del predetto intimato, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte del requirente, viene indicata nell'istanza di sequestro così come desunta dalla pag. 4 dell'allegato alla nota dell'A.S.L. omissis prot. n° 191157 in data 13 dicembre 2005 (n° 28 della predetta nota di deposito atti del Procuratore regionale), ove vengono elencate prescrizioni per n° 108 confezioni di omissis 1 FL 1000 MG 4 ML nell'anno 2002 (valore € 1.395,00) e per n° 2 confezioni di omissis nell'anno 2003 (valore € 63,00), tutte spedite presso la farmacia M., per un totale, appunto, di € 1.458,00.

Vero è che dal contenuto e dal tenore delle conversazioni telefoniche captate e trascritte in atti (vedasi rapporto del Comando Carabinieri per la Sanità – NAS di Salerno – in data 13 dicembre 2004) risultano fondati elementi di prova di accordi illeciti tra il predetto sanitario e il Sig. L., e che dalla conversazione telefonica del 7 maggio 2004, ore 20,41 si evince che illecite prescrizioni furono eseguite dal Dott. T. quanto meno per n° 24 confezioni di "omissis da 1 grammo", tuttavia le risultanze investigative valorizzate dal requirente non giungono a fornire sufficienti elementi che conducano a ipotizzare la sussistenza di componenti dell'elemento oggettivo del danno quantificabili in entità di molto superiore a quella innanzi specificata, mancando al riguardo una rappresentazione cartolare e probatoria da reputare assistita dal *fumus boni iuris*, tanto più che, proprio per le ripetute affermazioni in sede penale della sussistenza di elementi di responsabilità del predetto sanitario, non può darsi in questa sede decisiva influenza ad affermazioni generiche che, anche in ragione del trascorso intervallo di tempo, ben avrebbero potuto essere avvalorate dal requirente –pur in sede cautelare- da più puntuali riscontri che tuttavia mancano in atti.

A ciò va aggiunto, in ordine alle sommarie informazioni testimoniali acquisite in merito a prescrizioni del Dott. T., che la stessa polizia giudiziaria ha giudicato tali elementi probatori "non utili ai fini delle indagini" in quattro casi su cinque, peraltro in base a considerazioni ("volontà protettiva nei confronti del sanitario", "volontà di riferire il meno possibile", ecc.) che richiedono il vaglio dibattimentale con tutte le cautele, le garanzie e le conseguenze all'uopo previste alla legge (cfr. pagg. 38 e ss. del rapporto del Comando Carabinieri per la Sanità – NAS di Salerno – in data 19 aprile 2004, in atti).

Peraltro, pur attribuendo in questa fase di sommaria cognizione alle prospettate fattispecie di ulteriore responsabilità del Dott. T. -con giudizio di mera verosimiglianza e con un computo in via equitativa- conseguenze dannose per l'erario, non si giunge –in mancanza di ulteriori elementi maggiormente specificativi che non può il giudice, nella sua posizione di terzietà, autonomamente ricercare- ad un significativo incremento del predetto ammontare di danno calcolato in via analitica, sicché allo stato il *petitum* riferibile al predetto intimato può ritenersi assistito da un sufficiente *fumus* di attendibilità solo nell'ordine di € 5.000,00, salve le ulteriori considerazioni in ordine al danno non patrimoniale e al regime della solidarietà che verranno appresso sviluppate.

Di tale danno, determinato dagli illeciti rimborsi erogati in favore della farmacia M. (mancano in atti attendibili riscontri per poter presumere in questa fase cautelare sussistente un danno da rimborso indebito a carico del s.s.n. per prescrizioni illecite del predetto sanitario spedite presso altre farmacie) proprio in relazione a prescrizioni eseguite non per fini terapeutici o comunque eccedenti irragionevolmente detti fini, il Dott. T. deve essere ritenuto allo stato responsabile per dolo, attesa l'intenzionalità della relativa condotta e la consapevolezza della violazione di precisi doveri scaturenti dalla convenzione in atto con il servizio sanitario nazionale, salve le ulteriori considerazioni in ordine al danno non patrimoniale e al regime della solidarietà che verranno appresso sviluppate.

3.1.3. Passando ad esaminare la posizione dell'intimata Dott.ssa M., titolare dell'omonima farmacia -in disparte le considerazioni d'ordine più generale che verranno appresso svolte in ordine alle richieste di riduzione del sequestro quali formulate da più intimati con riferimento alle negative conseguenze che la misura cautelare stessa produce sulle rispettive attività economiche- va preliminarmente osservato che non può essere esaminata in questa sede la richiesta di riduzione "ai sensi dell'art. 496 c.p.c." del sequestro operante nei confronti della predetta farmacia (memoria difensiva dell'Avvocato Gino PANARESE, pag. 5).

La predetta norma concerne, invero, la "riduzione del pignoramento", cioè questione che, pur se astrattamente proponibile in materia di sequestro conservativo innanzi alla Corte dei conti ex art. 671 del c.p.c. e in virtù del rinvio dinamico di cui all'art. 26 del r.d. 13 agosto 1933 n° 1038, tuttavia esula dalla cognizione del presente giudizio ex art. 5, comma terzo, lettera a) del decreto legge 15 novembre 1993 n° 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n° 19, venendo in rilievo in questa sede solo questioni relative all'esistenza dei presupposti della cautela richiesta, ma non quelle concernenti la sua esecuzione (così, condivisibilmente, Corte

dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, 27 maggio 2005, n° 177/05 ord.), e attenendo la decisione sulle richieste formulate ex art. 496 del c.p.c. alla competenza, appunto, del giudice dell'esecuzione (*ex plurimis*, cfr. Cassazione civile, 19 febbraio 2003, n° 2487; 6 marzo 1995, n° 2604; 26 ottobre 1984, n° 5492) e non già di questo giudice.

Ciò premesso, va rilevato che il Procuratore regionale fa riferimento alle risultanze delle indagini esperite in sede penale che comprovano attendibilmente la consapevolezza della Dott.ssa M. in ordine alla natura illecita delle prescrizioni dei predetti medici di base Dott. G. e Dott. T. spedite presso il suo esercizio, per le quali la predetta ha richiesto e ottenuto il rimborso a carico del servizio sanitario nazionale.

Tali affermazioni di responsabilità risultano del tutto verosimili, sulla base di plurimi elementi di prova, tra cui le modalità di acquisizione delle ricette in argomento, non già presentate presso detta farmacia da parte dei pazienti intestatari delle prescrizioni, bensì fornite dal Sig. L. - definito "anello di collegamento" tra i medici di base, le aziende farmaceutiche e le farmacie a pag. 15 dell'ordinanza applicativa di misure cautelari del g.i.p. presso il Tribunale di Benevento- la cui figura professionale di informatore farmaceutico non giustificava affatto tale attività.

La natura illecita di tali modalità di acquisizione delle prescrizioni di che trattasi è comunque del tutto credibile alla luce del contenuto delle svariate conversazioni telefoniche e ambientali trascritte dalla polizia giudiziaria e di tutti gli altri dati (sequestri di ricette e di materiale farmaceutico, spostamenti e posizionamenti di autovetture, incontri tra coindagati, ecc.) che convergono verso la dimostrazione della piena consapevolezza da parte della Dott.ssa M. della mancanza di qualsiasi finalità terapeutica nella quasi totalità delle prescrizioni redatte dal Dott. G. e dal Dott. T. (il cui studio era ubicato in località ben distante da quella dell'esercizio farmaceutico), e, comunque, della illiceità dei richiesti e ottenuti rimborsi, anche alla luce dell'attività di occultamento delle prescrizioni posta in essere da parte della suddetta ed evidenziata dall'esame del contenuto dei dialoghi captati (es. conversazione telefonica del 15 marzo 2004, ore 17,51 – progr. 763 – ord. del g.i.p. cit., pag. 19), a parte tutte le altre conversazioni in qualche modo criptate, ma comunque significative (es. conversazioni telefoniche del 17 febbraio 2004, ore 16,14; del 19 febbraio 2004 ore 11,14 e del 15 marzo 2004, ore 11,00 – ord. del g.i.p. cit. pag. 31).

Così delineato l'elemento soggettivo, del tutto verosimilmente caratterizzato dal dolo, va determinato in sede di sommaria deliberazione il danno erariale arrecato a cagione della relativa condotta.

Al riguardo si ritiene attendibile il criterio utilizzato dal requirente, che ha determinato il danno patrimoniale addebitabile alla Dott.ssa M. nella sommatoria degli importi rimborsati relativi ai farmaci distribuiti dalle ditte (omissis) prescritti dai dott.ri G. e T. e spediti presso la farmacia M. nel corso del periodo in riferimento.

Valorizzando al riguardo i dati e le rettifiche che allo stato appaiono verosimilmente opportune quali innanzi già esposte in sede di trattazione della posizione dei predetti sanitari prescrittori (vedi precedenti punti n° 3.1.1. e 3.1.2. della motivazione), si perviene a un totale di illeciti rimborsi di € 115.000,00 composto dalla seguenti voci :

- illeciti rimborsi conseguiti dalla Dott.ssa M. e conseguiti a spedizione di ricette del Dott. G. : € 110.000,00;

- illeciti rimborsi conseguiti dalla Dott.ssa M. e conseguiti a spedizione di ricette del Dott. T. : € 5.000,00;

il tutto salve le ulteriori considerazioni in ordine al danno non patrimoniale e al regime della solidarietà che verranno appresso sviluppate.

3.1.4. Con riferimento alla posizione della Dott.ssa S., vanno poi sviluppate le seguenti considerazioni.

Preliminarmente, anche per la predetta titolare di farmacia -al pari di quanto già innanzi affermato in ordine alla richiesta ex art. 496 del c.p.c. formulata dal difensore della Dott.ssa M. e in disparte le considerazioni d'ordine più generale che verranno appresso svolte in ordine alle richieste di riduzione del sequestro quali formulate da più intimati con riferimento alle negative conseguenze che la misura cautelare stessa produce sulle rispettive attività economiche- va osservato che non possono trovare ingresso in questa sede -nella quale vengono in rilievo solo questioni relative all'esistenza dei presupposti della cautela richiesta- eccezioni attinenti alla eccepita sproporzione del valore dei beni sottoposti a sequestro rispetto all'ammontare del credito assistito dal provvedimento cautelare, trattandosi di materia di competenza del giudice dell'esecuzione.

Circa la spedizione di illecite prescrizioni del Dott. G. (procurate dal Sig. L.) presso la farmacia S. sussistono in atti verosimili elementi di prova (cfr. in particolare le intercettazioni ambientali valorizzate a pag. 73 dell'ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale di Benevento cit.), essendo ragionevole ipotizzare in questa fase di sommaria cognizione che i collaboratori e i dipendenti di detta farmacia non operassero all'insaputa della titolare, la quale non appare in prima persona nelle varie conversazioni, ma la cui attiva partecipazione all'illecito, con consapevolezza della mancanza di effettive finalità terapeutiche delle prescrizioni *de quibus*, deve ritenersi verosimile (cfr. conversazione telefonica del giorno 7 febbraio 2004, ore 9,13 – progr. 55, trascritta a pag. 68 dell'ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale di Benevento).

E poiché i contatti del Sig. L. con la farmacia S. erano frequenti e verosimilmente finalizzati proprio alla fornitura di ricette illecitamente compilate (vedansi pp. 72 e ss. dell'ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale di Benevento cit.), deve ritenersi sussistente il *fumus boni iuris* in ordine alla consapevolezza della Dott.ssa S. relativamente all'illiceità dei rimborsi da lei conseguiti a fronte della spedizione di ricette del Dott. G. nel periodo qui in riferimento.

Così delineato l'elemento soggettivo, del tutto verosimilmente caratterizzato dal dolo, va determinato in sede di sommaria delibazione il danno erariale arrecato a cagione della relativa condotta.

Al riguardo si ritiene attendibile il criterio utilizzato dal requirente, che ha determinato il danno patrimoniale addebitabile alla Dott.ssa S. nella qualità di titolare dell'omonima farmacia in Benevento nella sommatoria degli importi rimborsati relativi ai farmaci distribuiti dalle ditte omissis prescritti dal Dott. G. e spediti presso detta farmacia nel corso del periodo in riferimento.

Valorizzando al riguardo i dati e le rettifiche che allo stato appaiono verosimilmente opportune quali innanzi già esposte in sede di trattazione della posizione del predetto sanitario prescrittore si perviene a un totale di illeciti rimborsi conseguiti dalla Dott.ssa S. per spedizione di ricette del Dott. G. pari a € 10.000,00 (vedi precedente punto 3.1.1. della motivazione), salve le ulteriori considerazioni in ordine al danno non patrimoniale e al regime della solidarietà che verranno appresso sviluppate, e senza possibilità di prendere in considerazione il prospettato "sconto del 19% praticato sui farmaci costosi in base alla convenzione operante con l'ASL" cui ha fatto riferimento la difesa della Dott.ssa S., essendo stato al riguardo giustamente preso in considerazione e a base di computo il dato (peraltro rettificato in questa sede sulla base delle suesposte considerazioni) relativo all'effettivo esborso posto ingiustificatamente a carico della A.S.L. (omissis).

Circa la gestione di fatto da parte della Dott.ssa S. della farmacia F., cui si riferisce la Procura regionale, contestata dalla difesa della predetta intimata, va preliminarmente precisato che di detta pretesa gestione di fatto occorre qui valutare la sussistenza solo relativamente alla trattazione di prescrizioni utilizzate presso detta farmacia per conseguire gli indebiti rimborsi contestati e non già con riferimento alla complessiva cura d'interessi.

In ordine a tale limitato profilo, sussiste in atti la probabile fondatezza delle asserzioni del requirente, che trovano apprezzabile *fumus* di credibilità in base all'esame degli atti (in particolare, cfr. pagg. 168 e ss. del rapporto del Comando Carabinieri per la Sanità – NAS di Salerno – in data 13 dicembre 2004), senza che costituisca elemento di contraddizione la concorrente posizione gestionale del Sig. M. (il quale, come si vedrà appresso esaminando più specificamente le probabili responsabilità di tale intimato, era in via più generale e complessiva inserito nella conduzione della farmacia F.).

In particolare, si consideri il contenuto della conversazione telefonica del 28 aprile 2004, ore 9,43 – progr. 2027, ove senza incertezze viene affermato dalla collaboratrice della farmacia F. che la titolarità (anche) di detto esercizio appartiene alla Dott.ssa S., alle risultanze della perquisizione e del sequestro operati il 7 giugno 2004 in esecuzione del decreto n° 224/04 RGNR mod. 21, al contenuto della conversazione telefonica del 7 giugno 2004, ore 7,21 – progr. 3029, relativo alle prove di eventuali illeciti, e alle altre risultanze valorizzate dal g.i.p. presso il Tribunale di Benevento alle pagg. 67 e ss. dell'ordinanza applicativa di misure cautelari.

Dalle predette circostanze si desume, analogamente a quanto già affermato per la farmacia di sua titolarità in Benevento, la verosimile consapevolezza da parte della Dott.ssa S. in ordine all'illiceità (anche) dei rimborsi conseguiti a fronte della spedizione di ricette del Dott. G., con sua concorrente ingerenza causale e strumentale, nel periodo qui in riferimento, per la farmacia F.

Così delineato anche per tale ulteriore componente dannosa l'elemento soggettivo della Dott.ssa S., del tutto verosimilmente caratterizzato dal dolo, va determinato in sede di sommaria deliberazione il danno erariale arrecato a cagione della relativa condotta.

Al riguardo si ritiene attendibile il criterio utilizzato dal requirente, che ha determinato il danno patrimoniale addebitabile alla Dott.ssa S. nella gestione di fatto dei predetti illeciti presso la farmacia F. nella sommatoria degli importi rimborsati relativi ai farmaci distribuiti dalle ditte (omissis) prescritti dal Dott. G. e spediti presso detta farmacia nel corso del periodo in riferimento.

Valorizzando al riguardo i dati e le rettifiche che allo stato appaiono verosimilmente opportune quali innanzi già esposte in sede di trattazione della posizione del predetto sanitario prescrittore, si perviene a un totale di illeciti rimborsi conseguiti a spedizione di ricette del Dott. G. presso la farmacia F. pari a € 90.000,00 (vedi precedente punto 3.1.1. della motivazione), salve le ulteriori considerazioni in ordine al danno non patrimoniale e al regime della solidarietà che verranno appresso sviluppate, e senza possibilità di prendere in considerazione, anche per detta componente di danno, il prospettato "sconto del 19% praticato sui farmaci costosi in base alla convenzione operante con l'ASL" cui ha fatto riferimento la difesa della Dott.ssa S., essendo stato preso in considerazione –come già innanzi rilevato- il dato –congruamente rettificato- relativo all'effettivo esborso posto ingiustificatamente a carico della A.S.L. (omissis).

Conclusivamente per detta posizione va dunque affermato che allo stato della sommaria deliberazione il danno di cui la Dott.ssa S. può attendibilmente essere ritenuta responsabile per dolo ammonta a complessivi € 100.000,00 (di cui € 10.000,00 per illeciti rimborsi conseguiti per la farmacia S. di Benevento e € 90.000,00 per illeciti rimborsi conseguiti per la farmacia F.), salve le ulteriori considerazioni in ordine al danno non patrimoniale e al regime della solidarietà che verranno appresso sviluppate.

3.1.5. Circa la posizione del Sig. M., va poi precisato che, mentre è provata dal contratto di associazione la sua cointeressenza alla gestione della farmacia F., mancano in atti elementi che dimostrino con sufficiente credibilità che lo stesso nel periodo in riferimento abbia altresì potuto arrecare danno erariale quale gestore di fatto della farmacia S. di Benevento, o,

comunque, che abbia rivestito presso detta farmacia un ruolo causale nella finalità illecita di conseguire indebiti rimborsi per spedizione di ricette irregolari.

Vi sono certamente indizi in atti che astrattamente potrebbero deporre in tal senso (es.: parte finale della conversazione intercettata il giorno 18 maggio 2004, ore 11 – progr. 2520, relativa alla possibilità che il Sig. M. custodisse presso di sé un "elenco" relativo attendibilmente a medicinali oggetto di illeciti di cui il figlio della Dott.ssa S. chiedeva notizie alla collaboratrice della farmacia di omissis), ma mancano, e comunque non sono stati utilmente prospettati dal requirente, più utili elementi che forniscano un apprezzabile *fumus* di attendibilità in ordine al collegamento tra i fatti illeciti relativi alla farmacia S. e la condotta del predetto Sig. M.

Ciò premesso, va viceversa ravvisato un sufficiente *fumus* di fondatezza nelle affermazioni del requirente circa la responsabilità di detto intimato in ordine al danno erariale relativo alla farmacia F., ove il Sig. M. non solo esercitava istituzionalmente le funzioni derivanti dal contratto di associazione in partecipazione in atti, ma attendibilmente curava le finalità illecite di cui in argomento con l'elevata capacità decisionale condivisa con la Dott.ssa S., e anche con autonoma facoltà di contrastare i compartecipi in ordine a scelte fondamentali (vedasi, ad esempio, il contenuto della conversazione telefonica del giorno 7 febbraio 2004, ore 9,13 – prog. 55, ove verosimilmente si discute di un rifiuto del Sig. M. di dare attuazione, diversamente da quanto reiteratamente accaduto in precedenza, ad accordi già presi circa ulteriori consegne di farmaci da smaltire con modalità illecite), senza con ciò peraltro disgiungere causalmente la propria condotta da quella strumentalmente concorrente della Dott.ssa S. (cfr. precedente punto 3.1.4. della motivazione).

Dalle predette circostanze si può dedurre con sufficiente attendibilità la consapevolezza anche del Sig. M. (oltre che della Dott.ssa S.), e, dunque, il dolo, in ordine all'illiceità dei rimborsi conseguiti a fronte della spedizione di ricette del Dott. G. nel periodo qui in riferimento per la farmacia F.

In sede di quantificazione del danno conseguito dalla predetta condotta a carico del servizio sanitario nazionale, vanno qui richiamate le analoghe considerazioni già innanzi svolte esaminando le posizioni del Dott. G. e della Dott.ssa S. relativamente alla parte di danno maturata presso la farmacia F. (cfr. precedenti punti nn. 3.1.1. e 3.1.4. della motivazione), confermandosi dunque in questa sede di sommaria delibazione tale danno in € 90.000,00, salve le ulteriori considerazioni in ordine al danno non patrimoniale e al regime della solidarietà che verranno appresso sviluppate.

4. Circa la quantificazione del danno non patrimoniale va poi osservato quanto segue.

La giurisprudenza di questa Sezione, applicata anche nella sede cautelare, ha già precisato che *"il costante riferimento della Corte di cassazione (in sede di soluzioni di questioni di giurisdizione di questa Corte dei conti) alle "spese per il ripristino dell'immagine" non tende ad individuare tali spese come la "essenza" del danno risarcibile da questa Corte dei conti ma come parametro di commisurazione dello stesso danno: così come, del resto, il risarcimento di lesioni ad un bene patrimoniale (un immobile, un'autovettura danneggiati) può commisurarsi alle spese necessarie per la sua riparazione. Il danno è invece la diminuzione del bene-immagine in quanto tale (prestigio, reputazione, autorevolezza), che è elemento -sia pure immateriale- del patrimonio dell'Amministrazione"* (così, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, 27 maggio 2005, n°177 ord.).

Nella concreta fattispecie, il danno all'immagine della Azienda sanitaria locale (omissis) è comprovato dalla diffusione a mezzo stampa e via internet di notizie relative all'indagine penale avviata (anche) nei confronti degli intimati.

Non vi è dubbio che a fronte della diffusione di tali notizie giornalistiche si radichi nella collettività una motivata sfiducia in ordine alla correttezza della gestione di fondi da parte del servizio sanitario nazionale, e che a ciò consegua una perdita di immagine della pubblica

amministrazione, ma tuttavia occorre in questa fase ridimensionare la portata della commisurazione economica di tale danno, sia in considerazione della crescente consapevolezza da parte dell'opinione pubblica che solo una completa verifica giudiziaria delle responsabilità spesso clamorosamente prospettate su mezzi di informazione può indurre a formulare giudizi di disvalore e di discredito (in tal senso si deve anche leggere la portata innovativa della formulazione dell'art. 111 della Costituzione quale modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n° 2, espressione giuridica anche della maturazione della coscienza critica dell'intera collettività), sia per la considerazione che l'esclusione del regime della solidarietà tra i vari gruppi di pretesi responsabili di danno erariale affermata dal Procuratore regionale deve condurre al ridimensionamento della ridondanza di fatti da circoscrivere entro ben differenziate valutazioni e considerazioni

Sotto tale aspetto, considerando in via equitativa anche l'effettiva incidenza del c.d. danno da disservizio per quella parte di attività dispiegata dai servizi della A.S.L. in argomento in eccedenza agli ordinari compiti di verifica e di controllo per fronteggiare la fattispecie di rilievo penale, e attenendosi peraltro a criteri valutativi più contenuti già adottati da giurisprudenza di questa Corte al riguardo (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Umbria, 28 giugno 2004, n° 275 e 22 luglio 2004 n° 278), le quantificazioni del requirente, in questa fase di sommaria cognizione, vanno adeguatamente ed equitativamente rideterminate in € 40.000,00 quanto al "danno all'immagine della p.a." e in € 10.000,00 quanto al "danno da disservizio", salve le ulteriori considerazioni in ordine al regime della solidarietà che verranno appresso sviluppate.

5. Avendo i predetti intimati agito verosimilmente con dolo, la responsabilità degli stessi è solidale in virtù della disposizione di cui all'art. 1, comma 1-quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti).

Ciò premesso, va tuttavia affrontata, in relazione a talune eccezioni svolte dalla difesa degli intimati in ordine all'inesistenza di reati associativi, la questione della differenza tra concorso di persone nel reato (nonché fattispecie associative penalmente rilevanti) e solidarietà di tipo civilistico, avendo peraltro detti difensori ravvisato nel ricorso per sequestro conservativo del Procuratore regionale aspetti di contraddittorietà e, comunque, di infondatezza nell'affermazione della sussistenza di un vincolo di solidarietà tra soggetti nei cui confronti non vi sarebbe prova certa di associazione per la commissione dei reati.

Al riguardo va osservato che, mentre nel "concorso" delittuoso e nei reati associativi il requisito psichico degli agenti consiste nella volontà di cooperare al fatto che costituisce il reato (sicché la consapevolezza del concorso altrui è indispensabile e i soggetti non operano l'uno all'insaputa dell'altro), nella responsabilità amministrativa vige il principio della solidarietà passiva in virtù del fatto che è l'evento lesivo di danno (e non il previo o estemporaneo "accordo" tra i "concorrenti") a costituire l'elemento unificante dei vincoli obbligatori facenti capo a diversi soggetti, e ciò in base al principio dell'equivalenza delle cause, con la conseguenza che gli stessi soggetti restano attratti dal vincolo di solidarietà in forza dei principi generali fissati dagli art. 1294 e 2055 c.c. (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite, 27 ottobre 1993, n° 910 e 16 novembre 1989, n° 634).

Da ciò deriva che, qualora vi sia prova di dolo da parte di più soggetti in ordine alla produzione di un unico evento di danno erariale, la responsabilità amministrativa che ne discende è di tipo solidale ex art. 1, comma 1-quinquies, della citata legge n° 20 del 1994, a prescindere dalla sussistenza di un accordo fra i soggetti legati da vincolo di solidarietà e dalla prova della reciproca conoscenza e/o consapevolezza dell'illiceità delle condotte.

Ciò, in disparte le considerazioni che verranno appresso svolte, da un lato evidenzia l'autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa (e delle sue fasi cautelare e preprocessuale) rispetto al giudizio penale, e, dall'altro, rende prescindibile, al fine di configurare il vincolo solidaristico nella responsabilità amministrativo-contabile, la prova in ordine alla sussistenza di un "concorso" ovvero di un vincolo associativo dei soggetti nella

commissione di reati che abbiano determinato un danno a carico della pubblica amministrazione.

A tutto ciò va aggiunto che, risultando la fattispecie in esame nel presente giudizio solo uno dei filoni dell'indagine condotta in sede penale, l'affermazione circa l'esclusione della "solidarietà nel debito risarcitorio, ex art. 1 comma 1 quinquies l. n. 20/94", contenuta alla pag. 4, III, dell'istanza di sequestro conservativo del Procuratore regionale, nel contesto della domanda complessiva appare riferito solo alla esclusione della solidarietà tra i "gruppi" di corresponsabili nei cui confronti la stessa Procura regionale ha formulato distinte istanze, ma non può essere intesa come riconoscimento dell'insussistenza del regime di solidarietà quale di volta in volta prospettato tra i cointimati nel presente giudizio, e ciò non solo in base all'attenta disamina del contesto della richiesta del requirente, ma anche in virtù della collocazione argomentativa della predetta affermazione, che raccorda la prima parte introduttiva dell'istanza di sequestro (relativa all'intero complesso soggettivo ed oggettivo degli illeciti) alla seconda parte, più specificamente diretta ad esaminare le posizioni degli intimati, nei cui confronti viene univocamente affermata l'applicazione della regola della solidarietà, con ciò escludendosi qualsiasi possibile contraddittorietà dell'istanza del Procuratore regionale *in parte qua* e ferma restando, ovviamente, la verifica –sia pure con sommaria deliberazione- delle concrete modalità di operatività di tale regola nei confronti dei vari intimati.

Applicando in concreto le predette argomentazioni alla fattispecie qui in esame, va anzitutto posto in evidenza che, dovendo rapportarsi il vincolo della solidarietà alla "unicità" del fatto dannoso, è tale unicità che assume valore dirimente al fine dell'individuazione dei vincoli di solidarietà tra i vari corresponsabili.

Da ciò consegue che -considerata la natura dei fatti in riferimento nel presente giudizio e individuato il momento unificante delle condotte dannose nella erogazione di rimborsi non dovuti in favore, di volta in volta, dei singoli titolari delle singole farmacie- il regime della solidarietà va affermato anzitutto individuando di volta in volta i corresponsabili che con la loro condotta hanno teleologicamente determinato l'esborso in favore di ciascuna delle tre farmacie oggetto della vertenza in discussione (in tal senso potendo condividersi quanto posto in rilievo dallo stesso requirente a pag. 7, ultimo periodo della parte III, dell'istanza di sequestro), ma mantenendo tuttavia separate fra loro –proprio in virtù della preminenza del predetto vincolo unificante- le posizioni dei medici prescrittori, ciascuno dei quali (sia pure per una scelta non personalmente operata e probabilmente nemmeno conosciuta, in quanto posta in essere da altro soggetto -Sig. L. - il quale verosimilmente ripartiva autonomamente le prescrizioni illecite presso le varie farmacie a seconda delle sue contingenti scelte illegali) ha determinato separatamente e con singola autonomia causale, esborsi in danno del servizio sanitario nazionale esclusivamente in relazione alle prescrizioni personalmente poste in essere e spedite presso le predette farmacie, mancando alcun *fumus* di attendibilità relativamente al concorso causale e reciprocamente unificante delle condotte del Dott. G. e del Dott. T. in ordine alla produzione di medesimi fatti dannosi.

Ciò rileva principalmente in ordine :

a) all'affermazione del g.i.p. presso il Tribunale di Benevento secondo cui "*non sempre è risultata documentata la reciproca conoscenza tra tutti i sodali (ad esempio, allo stato, non è ancora emerso se i medici compilatori delle false ricette avessero con precisione conoscenza a quale delle farmacie compiacenti, di volta in volta, esse sarebbero state consegnate)*" (ordinanza cit., pag. 15), il che non conduce ad escludere in questa sede il vincolo di solidarietà tra singolo medico prescrittore e singolo farmacista beneficiario –in un unico contesto fattuale dannoso- da indebiti rimborsi ottenuti proprio in virtù della spedizione delle illecite prescrizioni del primo, dovendo piuttosto essere considerata la consapevolezza da parte di ciascun singolo medico prescrittore della sorte dannosa predestinata e prevedibile della propria attività prescrizione illecita;

b) alla mancanza di accordo concausale o, comunque, di fattiva collaborazione se non addirittura all'esclusione di reciproca conoscenza, tra il Dott. T. e il Dott. G. (come dedotto in sede difensiva dall'Avvocato MEGNA), il che, viceversa, rileva al fine di escludere il vincolo di solidarietà tra detti sanitari, ciascuno dei quali in piena autonomia e con risultati dannosi non riconducibili all'incidenza causale della condotta dell'altro, compilava illecite prescrizioni utilizzando il proprio ricettario e i propri estremi identificativi convenzionali, consapevole di un utilizzo dannosamente illecito o comunque estraneo ad effettive finalità terapeutiche delle proprie prescrizioni, scientemente e autonomamente (ma, sotto il profilo causale, indipendentemente l'uno dall'altro) poste nella disponibilità del predetto intermediario.

Secondo detto criterio, e utilizzando le quantificazioni già prima operate (vedansi punti 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3, 3.1.4, e 3.1.5 della motivazione), si perviene –anche se comunque in sede di sommaria delibazione- all'individuazione dei seguenti vincoli di solidarietà :

1) Dott.sa M. in solido con il Dott. G. relativamente al danno di € 110.000,00 per rimborsi conseguiti a spedizione presso la farmacia di titolarità della prima di illecite prescrizioni del secondo;

2) Dott.ssa M. in solido con il Dott. T. relativamente al danno di € 5.000,00 per rimborsi conseguiti a spedizione presso la farmacia di titolarità della prima di illecite prescrizioni del secondo;

3) Dott.ssa S. in solido con il Dott. G. relativamente al danno di € 10.000,00 per rimborsi conseguiti a spedizione presso la farmacia di titolarità della prima di illecite prescrizioni del secondo;

4) Dott.ssa S. in solido con il Dott. G. e con il Sig. M. relativamente al danno di € 90.000,00 per rimborsi conseguiti a spedizione presso la farmacia F. di illecite prescrizioni del secondo.

A tali vincoli di solidarietà va aggiunto quello tra tutti gli intimati, relativo alla produzione di danno all'immagine e di danno da disservizio -innanzi quantificato nel complessivo ammontare di € 50.000,00- che, in ragione della sua unitarietà lesiva indifferenziatamente derivante dalle predette condotte dolose quali risultanti in sede di sommaria delibazione, e costituendo (ulteriore) *fumus* dell'elemento oggettivo della responsabilità di tutti gli intimati congiunto all'elemento soggettivo della piena consapevolezza e del dolo, non può che comportare nei confronti di tutti i predetti l'applicazione, per tale voce di danno, del regime di solidarietà previsto dall'art. 1, comma 1-quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

6. Riepilogando i predetti dati al fine di personalizzare il presumibile ammontare del credito erariale riconducibile alla condotta di ciascun intimato per il quale è da ritenere giustificato il mantenimento del provvedimento di sequestro, si perviene alle seguenti quantificazioni *pro capite* :

Dott.ssa **M.** : € 115.000,00 + € 50.000,00 = € 165.000,00;

Dott.ssa **S.** : € 100.000,00 + € 50.000,00 = € 150.000,00;

Sig. **M.**: € 90.000,00 + € 50.000,00 = € 140.000,00;

Dott. **G.** : € 210.000,00 + € 50.000 = € 260.000,00;

Dott. **T.** : € 5.000,00 + € 50.000,00 = € 55.000,00.

7. Quanto, infine, al requisito del *periculum in mora* (anch'esso necessario ai fini della concessione del sequestro conservativo) esso consiste, da una parte, nel fondato timore del creditore istante di un possibile danno futuro ed eventuale per il suo diritto di credito,

tutelabile con la misura cautelare; dall'altra, in una reale situazione di pericolo, determinata dalle effettive condizioni in cui sia venuto a trovarsi il debitore. Il *periculum* va individuato, quindi, nel timore (pericolo) che nel tempo occorrente per agire giudizialmente al fine di ottenere un titolo esecutivo, il patrimonio del debitore possa divenire insufficiente al materiale soddisfacimento della pretesa erariale.

La condizione dell'azione cautelare in questione, secondo un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte ormai consolidato, si ritiene sussistente in presenza di circostanze oggettive che rendano verosimile un depauperamento del patrimonio del debitore, quale l'elevato ammontare del risarcimento del danno erariale richiesto dalla Procura presso la Corte dei conti, in riferimento alle risorse economiche del sequestrando (così Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, 27 maggio 2005, n° 177/05 ord. cit., e giurisprudenza ivi richiamata).

Nel caso di specie la sussistenza di tale presupposto è da ravvisare, sotto il profilo soggettivo, nell'esistenza del procedimento penale a carico degli intimati, nonché nella sussistenza del *fumus boni iuris* di cui innanzi si è trattato, e, sotto il profilo oggettivo, per l'alto importo oggettivo del credito azionabile.

7.1. Circa le conseguenze che la misura cautelare può determinare in ordine alla compromissione dell'attività economica e professionale degli intimati, nonché sulle esigenze di vita personali e familiari relativamente alle quali i difensori costituiti hanno dispiegato eccezioni e deduzioni, va preliminarmente osservato che nella presente materia, così come condivisibilmente sostenuto dal rappresentante del pubblico ministero, l'interesse del privato non ha alcuna incidenza sulla pretesa azionata dal requirente, applicandosi nella fattispecie la disciplina civilistica e prescindendosi, nella valutazione del *periculum*, dalla situazione personale del debitore (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, ord. n° 177/05 cit.).

7.2. Va tuttavia affrontata, in quanto attinente non alla fase dell'esecuzione del sequestro (che esula dalla cognizione del presente giudizio), bensì alla individuazione degli (eventuali) limiti entro i quali tale esecuzione può legittimamente dispiegarsi, la richiesta formulata da taluni difensori circa la sequestrabilità solo entro i limiti di 1/5 del loro ammontare dei proventi derivanti dall'attività lavorativa professionale svolta dai loro assistiti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale (in analogia ai limiti di pignorabilità previsti per proventi da rapporto di lavoro dipendente).

In proposito va richiamata la sentenza della Corte costituzionale n° 580 del 13-22 dicembre 1989, con la quale il giudice delle leggi -premessò che la disposizione di cui all'art. 2740 del cod. civ. (per la quale "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri", e "le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge" costituisce una norma di ordine generale, rivolta a tutti, ed è, in linea di principio, illimitata, nel senso che tutti i beni compresi nel patrimonio del debitore costituiscono la garanzia per l'adempimento delle sue obbligazioni e possono quindi essere oggetto di soddisfacimento da parte del creditore- ha precisato che i limiti eccezionalmente posti dalla legge con riguardo a determinati beni ed a talune situazioni, come nelle ipotesi previste dall'art. 545 del codice di procedura civile (e altre ipotesi affini di impignorabilità), sottraendo in parte all'azione esecutiva i crediti dei prestatori di lavoro in rapporto lavoro privato, non introducono una deroga generalizzata alla responsabilità patrimoniale, la quale resta pertanto piena ed illimitata.

Sulla base di tale premessa la Corte costituzionale è dunque pervenuta ad affermare che, *"mentre i limiti eccezionalmente posti dalla legge in ordine alla pignorabilità dei crediti derivanti da rapporti di lavoro privato non appaiono irragionevoli in rapporto alla situazione dei lavoratori dipendenti, i quali, nella generalità, traggono da una unica fonte, facilmente individuabile ed aggredibile in sede esecutiva, i mezzi ordinari di sostentamento per le necessità della vita, del tutto differente, e quindi non comparabile agli effetti di cui all'art. 3*

della Costituzione, appare la posizione dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Costoro, al pari di ogni altro lavoratore autonomo, sono sostanzialmente liberi nelle loro prestazioni professionali e possono quindi svolgere, al di fuori del rapporto di convenzione, ulteriore attività privata", così escludendo che i predetti limiti possano essere estesi ai proventi del rapporto convenzionale stipulato tra medico di base e servizio sanitario nazionale (Corte costituzionale, sent. n° 580 del 1989 cit.).

Condividendosi tali argomentazioni anche in relazione alle posizioni dei titolari di farmacia, e non ravvisando nella mancata apposizione del limite di 1/5 alla sequestrabilità dei proventi in questione a carico degli intimati, per quanto innanzi esposto, alcun possibile *vulnus* di principi costituzionalmente protetti e garantiti, la richiesta in argomento va disattesa, salva ogni eventuale ulteriore questione in ordine all'applicabilità dell'art. 517 del c.p.c. (in relazione all'art. 671 del medesimo codice di rito), relativa alla "scelta delle cose da pignorare", di pertinenza del giudice dell'esecuzione.

8. Il termine per il deposito, presso la Segreteria della Sezione, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito va fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di comunicazione della presente ordinanza all'Ufficio del Procuratore regionale.

9. Poiché -in ragione della posizione professionale degli intimati sottoposti a sequestro conservativo e degli altri soggetti innanzi menzionati, dell'attività svolta dalle ditte citate, e della circostanza che le suestese affermazioni di responsabilità sono allo stato fondate solo su un giudizio di sommaria cognizione- sussistono i presupposti per l'apposizione dell'annotazione di cui al primo comma dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, con estensione a tutti gli altri possibili elementi in concreto identificativi, va provveduto d'ufficio al riguardo con pedissequo decreto.

10. Le spese del giudizio vanno regolate in sede di definitiva decisione.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 131, 134, 669-bis e seguenti del codice di procedura civile; l'art. 26 del r.d. 13 agosto 1933 n° 1038; l'art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993 n° 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n° 19,

ORDINA :

il decreto di autorizzazione di sequestro conservativo emesso in data 1° febbraio 2006 dal Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania su istanza del Procuratore regionale presso la medesima Sezione nei confronti della Dott.ssa **M.**, della Dott.ssa **S.**, del Sig. **M.**, del Dott. **G.** e del Dott. **T.** viene modificato riducendolo per ciascuno come appresso indicato:

Dott.ssa **M.** : sino alla concorrenza di € 165.000,00 (centosessantacinquemila/00);

Dott.ssa **S.** : sino alla concorrenza di € 150.000,00 (centocinquantamila/00);

Sig. **M.** : sino alla concorrenza di € 140.000,00 (centoquarantamila/00);

Dott. **G.** : sino alla concorrenza di € 260.000,00 (duecentosessantamila/00);

Dott. **T.** : sino alla concorrenza di € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00).

Dalla data di comunicazione della presente ordinanza all'Ufficio del Procuratore regionale decorre il termine –che si fissa in giorni 30 (trenta)- per il deposito, presso la Segreteria della Sezione, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al terzo comma di detto articolo 52 con effetto nei riguardi della Dott.ssa (omissis).

Manda alla Segreteria per ogni adempimento di rito.

Spese al definitivo.

Così provveduto in Napoli, il 15 marzo 2006.

IL GIUDICE DESIGNATO

(Cons. Silvano DI SALVO)